

STATUTO

IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEGGIANO SA LARGO S.
AGOSTINO SNC

Numero REA: SA - 454035

Codice fiscale: 92010430657

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 2107 di raccolta	
	STATUTO	
	della Cooperativa	
	" IL SENTIERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"	
	TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA	
	DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale	
	denominata	
	" Il Sentiero - Societa' Cooperativa Sociale - ONLUS ".	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile	
	e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni	
	in materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica, fermo il	
	disposto di cui all'art. 2519 c.c.	
	Si applicano altresì le disposizioni sulle ONLUS e in quanto	
	compatibili le disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017	
	ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale nel Comune di	
	Teggiano all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il	
	competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del	
	codice civile.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta	
	all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in	
	altri Comuni nonché l'istituzione o la soppressione di sedi	

	secondarie sia in Italia che all'Estero purchè nel	
	territorio dell'Unione Europea.	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060	
	ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 3 - La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 del	
	codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art.	
	2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la	
	propria attività anche con terzi non soci.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la	
	società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che	
	determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fine speculativo, di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività	
	costituente l'oggetto sociale, finalizzata	
	- alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di	
	cui alla lett. a) dell'art. 1 Legge 8 novembre 1991 a. 381;	
	- all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 1 lett. b) della predetta legge.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà	
	sociale innanzi descritte facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	

	servizi sociali ed una remunerazione dell'attività	
	lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle	
	di mercato.	
	Pertanto lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa	
	intendono perseguire nella propria sfera individuale è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e	
	con la prestazione della propria attività lavorativa,	
	l'inserimento lavorativo e continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali e	
	nella sfera sociale quello di conseguire finalità di	
	solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie e persone	
	svantaggiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio	
	sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a	
	favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per	
	assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo	
	morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e	
	rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di	
	emarginazione e di disagio sociale. I rapporti mutualistici	
	hanno pertanto ad oggetto	
	1)- la prestazione di attività lavorative da parte dei soci	
	lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori	
	corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla	
	base di previsioni del regolamento, che definiscono	
	l'organizzazione del lavoro dei soci ;	
	2)- la fruizione da parte dei soci utenti, dei servizi	

	sociali di cui all'art.1,lett.a della legge n.381/1991.	
	Detti servizi sociali possono essere forniti anche a	
	terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento	
	sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione	
	personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a	
	pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle	
	rinvenibili sul mercato.	
	Ai fini dal raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa svolge la propria attività caratteristica:	
	1) - ai sensi dell'art.1 lett a della legge n.381/1991 e	
	dell'art. 2520, comma 2, del c.c, in modo da procurare beni	
	e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti	
	appartenenti a particolari categorie, anche non soci, come	
	meglio risulta dalle previsioni dello statuto relative allo	
	scopo mutualistico e all'oggetto sociale;	
	2)- ai sensi dell'art.1, lett. b, della legge 8 novembre	
	1991 n.381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile,	

	avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in	
	misura non inferiore al trenta per cento del totale di	
	coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa,	
	esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di	
	persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo	
	l'attività della medesima cooperativa è diretta ed	
	avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di	
	soci che di terzi. Conseguentemente la cooperativa è	
	considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.	
	2513 del c.c., cooperativa a mutualità prevalente (	
	art.111-septies dis.att.c.c)	
	La cooperativa si propone di svolgere l'attività	
	caratteristica in prevalenza con i soci ai sensi degli artt.	
	2512 e 2513 del c.c., nel rispetto delle previsioni	
	dell'Art. 10 D.lgs. 460/1997.	
	La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei soci,	
	ha per oggetto le seguenti attività tra loro funzionalmente	
	collegate	
	ATTIVITA' ECONOMICA DI TIPO MISTO (A e B)	
	- Progettazione, organizzazione, gestione ed esercizio di:	
	strutture residenziali e semiresidenziali, case di riposo,	
	residenze anziani, residenze sanitarie assistenziali, case	
	alloggio e case famiglia, centri di accoglienza, centri	
	sociali, laboratori protetti, colonie, centri vacanza,	

	ricoveri per autosufficienti e non, residenziali e di	
	riabilitazione, rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti	
	psichiatrici, portatori di handicap fisico e psichico,	
	emarginati e persone in situazione di disagio sociale;	
	- Progettazione, organizzazione e gestione di servizi	
	socio-assistenziali, sociali, sanitari, infermieristici,	
	riabilitativi, educativi, ricreativi, formativi rivolti ad	
	adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di	
	handicap fisico e psichico, emarginati e persone in	
	situazione di disagio sociale;	
	- Progettazione, organizzazione e gestione di servizi	
	sanitari, sia residenziali che a domicilio, con particolare	
	riferimento a presidi ospedalieri, servizi di guardia	
	medica, pediatrica, veterinaria, servizi infermieristici e	
	assistenza specialistica, laboratori d'analisi, medicina	
	generica e specialistica, gestione di centri specializzati e	
	quant'altro rientri nel campo sanitario, sempre nei limiti	
	previsti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia;	
	- Organizzazione e gestione di attività di assistenza a	
	domicilio agli anziani, ai degenti, agli invalidi ed ai	
	soggetti portatori di handicap;	
	- Organizzazione e gestione di servizi di operatori	
	socio-sanitari e ausiliari (oss), operatori socio-sanitari	
	specializzati (osss) e operatori sanitari ausiliari (osa)	
	così come previste dalla normativa di settore;	

	- Organizzazione, gestione e conduzione di centri o	
	ambulatori di fisioterapia e di riabilitazione fisica, di	
	riabilitazione massofisioterapica e di isocinetica, di	
	massaggio sportivo e di linfodrenaggio, di	
	fisiokinesiterapia e di manipolazioni periferiche, di	
	auricoloterapia, di massaggio connettivale e riflessogeno,	
	di elettroterapia, di ginnastica correttiva e antalgica, di	
	idroterapia, di bendaggio funzionale e di attività connesse;	
	- Organizzazione, gestione e conduzione di ambulatori con	
	attività infermieristiche e di palestre anche riabilitative;	
	- Assistenza domiciliare ed abitativa rivolta alle persone	
	autosufficienti e non (anziani, infermi , invalidi, bambini)	
	anche attraverso il telesoccorso; aiuto nell'igiene della	
	persona e cura dell'aspetto fisico, aiuto nella	
	deambulazione, nella vestizione, nell'assunzione dei pasti,	
	rifacimento letti, lavaggio e stiratura biancheria, nonché	
	tutte le altre attività comunque connesse, complementari e	
	accessorie;	
	- Progettazione e gestione di servizi di trasporto malati	
	deambulanti e non, disabili, anziani, malati di patologie	
	croniche in terapia, minori e loro prossimi congiunti,	
	soccorso di feriti mediante l'utilizzo di autoambulanze,	
	idroambulanze, auto mediche, elicotteri, autovetture,	
	pulmini bus, minibus, e con ogni altro mezzo all'uopo	
	attrezzato, nonché la gestione parziale o totale di servizi	

	di trasporto ordinario o urgente di medicinali, materiali ed	
	attrezzature sanitarie, plasma ed emoderivati, organi,	
	equipe sanitarie per prelievo organi mediante l'utilizzo di	
	autoambulanze, automediche, furgoni, minibus ed ogni altro	
	mezzo attrezzato allo scopo, nonché gestione di linee in	
	concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;	
	- Progettazione e gestione e servizi di radio e	
	telecontrollo e soccorso, mediante propri terminali e centri	
	operativi gestendo interventi d'emergenza mediante l'impiego	
	di proprie attrezzature e proprio personale limitatamente a	
	quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e dalle	
	autorizzazioni e licenze in possesso della cooperativa;	
	- Servizi per la promozione e la qualità della vita delle	
	persone disabili; progettazione e realizzazione	
	dell'abbattimento di barriere architettoniche; servizi per	
	la mobilità e noleggio di ausili o mezzi di trasporto;	
	- Servizi di prenotazione di prestazioni sanitarie tramite	
	call center, sportelli al pubblico e contact center;	
	- Corsi di formazione in genere; corsi di formazione	
	professionale; attività formative rivolte ad Enti Pubblici e	
	Privati;	
	- Organizzazione e gestione di ludoteche e "nurseries";	
	servizi di "baby sitter" e "baby-parking" ed ogni altra	
	attività affine e/o connessa da erogare a favore di	
	infanti, bambini e ragazzi;	

	- Progettazione, organizzazione e gestione di attività ed	
	eventi di animazione per bambini, adolescenti, giovani,	
	adulti e anziani compresa la realizzazione di eventi	
	culturali e ricreativi, feste e fiere;	
	- Organizzazione e gestione di servizi connessi	
	all'intrattenimento collettivo ed al divertimento per	
	bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani, quali, a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di	
	spettacoli teatrali e musicali, di feste, manifestazioni	
	sportive e gite turistiche;	
	- Progettazione, organizzazione e gestione di asili nido,	
	scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri	
	gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri	
	educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a	
	domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima	
	infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani;	
	- Organizzazione e gestione di centri diurni ed altre	
	strutture con carattere animativo e finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale;	
	- Attività nel settore della ristorazione, privata, pubblica	
	e parapubblica, con gestione ed esercizio di strutture quali	
	mense, ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, tavole calde,	
	spacci, rosticcerie, buffet, alberghi e residenze turistiche	

	in genere, soggiorni, camping, villaggi turistici, strutture	
	di turismo sociali, fattorie didattiche; ristorazione	
	scolastica, ristorazione sanitaria ed assistenziale ed	
	attività similari o complementari quali ad esempio gestione	
	colonie, attività educative, di sorveglianza e di	
	doposcuola, servizi di segreteria, servizi per agevolare	
	l'integrazione e l'inserimento di soggetti di categorie	
	deboli; attività di catering, banqueting e organizzazione	
	eventi di qualsiasi genere;	
	- Organizzazione, gestione ed esercizio, in Italia e	
	all'estero, di case di diagnosi e cura, stabilimenti	
	termali, centri benessere, palestre, piscine, stabilimenti	
	balneari, sale da ballo, sale cinematografiche e teatrali,	
	sale convegni, aree attrezzate, centri sportivi, capannoni	
	ed altre strutture similari;	
	- Servizi, consulenza e assistenza informatica; sviluppo e	
	manutenzione siti web, software e applicazioni; data entry;	
	digitalizzazione e archiviazione documenti; censimenti e	
	servizi di georeferenziazione; vendita software e hardware;	
	- Organizzazione e gestione di sportelli informativi, call	
	center e contact center; servizi redazionali, servizi	
	grafici e fotografici; servizi di informazione,	
	comunicazione, diffusione; organizzazione e gestione di	
	manifestazioni ed eventi; servizi di indagine di mercato,	
	interviste e segnalazione clienti; redazione e pubblicazione	

	di libri, manuali, riviste, guide e mappe; servizi di	
	marketing; servizi di fund raising; servizi di traduzione e	
	interpretariato;	
	- Organizzazione, realizzazione, promozione e vendita, per	
	conto proprio e di terzi, di pacchetti turistici, viaggi,	
	soggiorni e iniziative turistiche in senso lato, individuali	
	o collettive, in Italia e all'estero, effettuate con	
	qualsiasi mezzo di trasporto, compreso l'attività di	
	assistenza e consulenza ai turisti ed in genere ogni altra	
	attività prevista per gli agenti di viaggio e/o i tour	
	operator;	
	- Organizzazione e gestione di escursioni individuali e	
	collettive, giri in città con ogni mezzo di trasporto,	
	accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di	
	partenza ed arrivo dei mezzi di trasporto;	
	- Gestione di punti di assistenza e/o prenotazione	
	turistica, di corsi di formazione, addestramento e	
	aggiornamento per guide e accompagnatori;	
	- Organizzazione vacanze, gite, feste e tempo libero in	
	genere;	
	- Servizi di guida, accompagnamento e trasporto per il	
	turismo e il tempo libero;	
	- Social Housing: edilizia residenziale sociale (ERS) e	
	abitativa sociale, al fine garantire benessere abitativo	
	e integrazione sociale;	

	- Attività di pulizia di ogni tipo di immobile, area o	
	struttura quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,	
	quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale,	
	culturale, sociale e religioso, sia privato che pubblico;	
	- Espletamento di servizi di disinfezione, disinfestazione,	
	derattizzazione, demuscazione, deblattizzazione,	
	sanificazione ambienti;	
	- Servizio di pulizia, spazzamento e taglio erba di vie,	
	piazze e spazi pubblici, strade interne ed esterne comunali	
	o private, cimiteri o altro;	
	- Servizi di pulizia a bordo di treni, aeromobili, navi,	
	battelli e/od altri mezzi di trasporto di qualsiasi genere e	
	tipo nonché presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti;	
	- Attività di autotrasporto di merci, beni, cose, prodotti e	
	persone, nazionale ed internazionale, per conto terzi e per	
	conto proprio, per qualsiasi destinazione e con qualsiasi	
	mezzo, esercitata in qualsiasi forma (es. trasporto	
	intermodale, combinato, ecc.), compreso il trasporto	
	industriale e speciale;	
	- Servizi di logistica e micro-logistica quali, a titolo	
	meramente esemplificativo e non esaustivo: l'esercizio di	
	attività di trasporto, carico, scarico e stivaggio di merci	
	e beni di qualsiasi genere; consegne e distribuzioni di	
	merci e beni in genere in territorio nazionale ed	
	internazionale; stoccaggio, gestione di magazzini, depositi	

	e movimentazione interna di tutte le merci, compresi i	
	prodotti chimici e le derrate alimentari ed i prodotti	
	deperibili in genere; servizi di facchinaggio	
	- Servizi di gestione archivi documentali;	
	- Servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di	
	rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;	
	- Gestione di impianti fissi di recupero e/o smaltimento	
	rifiuti, di titolarità propria o di terzi, quali a titolo	
	esemplificativo, ma non esaustivo: impianti di stoccaggio,	
	recupero e smaltimento; impianti di scarica	
	per rifiuti urbani tal quali o trattati; centri di	
	raccolta; isole ecologiche; ecc.	
	- Gestione di impianti mobili di recupero e/o smaltimento	
	rifiuti, di titolarità propria o di terzi;	
	- Intermediazione di rifiuti senza detenzione e commercio di	
	rifiuti con detenzione;	
	- Attività per il recupero di beni usati, quali a titolo	
	esemplificativo, ma non esaustivo: recupero, riparazione e	
	vendita al dettaglio di materiali usati come ad esempio	
	accessori di arredamento, libri, oggetti vari, vestiario;	
	recupero, riparazione, restauro e vendita di mobilio usato	
	e/o antico; ecc.	
	- Consulenza ambientale;	
	- Progettazione, costruzione, ristrutturazione, restauro,	
	risanamento, manutenzione, ampliamento, adattamento e	

	arredamento d'interni di edifici ed immobili di qualsiasi	
	tipo e natura, quali a titolo esemplificativo ma non	
	esaustivo, industriali, civili, alberghieri, turistici,	
	ospedalieri, carcerari, scolastici, residenziali e sportivi;	
	- Restauro, recupero, consolidamento, trasformazione,	
	ripristino, ristrutturazione e manutenzione di immobili	
	sottoposti a vincolo di tutela ambientale, culturale e	
	storica, compreso gli impianti tecnologici;	
	- Lavori di tinteggiatura, muratura, intonacatura,	
	verniciatura, impermeabilizzazione, isolamento termico,	
	acustico e dall'umidità; rivestimenti di muri,	
	pavimentazione, rifiniture e piccoli lavori edili su	
	immobili di qualsiasi tipologia e natura;	
	- Assunzione ed esecuzione di lavori pubblici e privati, di	
	manutenzione ordinaria e straordinaria, del verde con	
	l'espletamento di tutte le relative attività quali, a	
	titolo esemplificativo ma non esaustivo: fornitura e messa a	
	dimora di qualsiasi specie di essenze vegetali spontanee e	
	non, potatura, taglio e cura di piante, realizzazione di	
	parchi e giardini, lavori di idraulica forestale, interventi	
	di risanamento boschivo, manutenzioni dell'arredo urbano ed	
	ecologiche, difesa anticrittogamica, concimazione di piante,	
	fiori, prati e lavori di giardinaggio di ogni genere e	
	specie;	
	- Manutenzione, riparazione e restauro di beni mobili;	

	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	prodotti alimentari di ogni genere e tipo, quali a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo: latte e derivati;	
	semilavorati del latte e dei prodotti caseari; frutta fresca	
	e secca, esotica e prodotti ortofrutticoli di qualunque	
	genere; bevande anche alcoliche, sciroppi, uova, formaggi,	
	salumi, oli e grassi alimentari comunque conservati;	
	prodotti insaccati; prodotti ittici freschi e comunque	
	conservati; carni di tutte le specie animali, fresche	
	congelate conservate e comunque preparate e confezionate;	
	gelati, dolciumi freschi e conservati, vini e liquori,	
	confetti, cioccolato, biscotti, caramelle, cioccolatini,	
	torrone e prodotti dolciari in genere e comunque ogni e	
	qualunque prodotto alimentare;	
	- Gestione di negozi, supermercati e minimercati per la	
	vendita dei suindicati prodotti;	
	- Lavorazione, produzione, confezionamento, vendita e	
	distribuzione dei prodotti indicati ai punti precedenti;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	prodotti di merceria in genere, detersivi, liquidi e solidi,	
	profumi, cosmetici, saponi, essenze ed aromi vari, generi	
	coloniali e spezie;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	tutti i materiali plastici e di tutti i materiali da	
	imballaggio;	

	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	articoli da regalo, ferramenta, casalinghi, utensileria,	
	colori e vernici, materiale accessorio ed affine;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	prodotti, macchine ed attrezzature per l'agricoltura e il	
	giardinaggio; articoli e mobili da giardino; articoli per	
	illuminazione, materiale elettrico; articoli in legno,	
	sughero e vimini; articoli in plastica; articoli diversi per	
	uso domestico; articoli per il fai da te; materiale da	
	costruzione e termoidraulico; forniture di bordo;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	vetrerie e ceramiche;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	prodotti di abbigliamento, calzature, relativi accessori e,	
	più in generale, tutto ciò che costituisce complemento alla	
	persona ed alla casa, al tempo libero, allo svago, alla	
	hobbistica;	
	- Commercio, in ogni sua forma, in Italia e all'estero, di	
	beni e prodotti non alimentari di ogni genere e tipo;	
	- Esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, di	
	cui all'art. 2135 del c.c., precisando che in esse devono	
	ritenersi comprese anche:	
	--- coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di	
	animali. Per coltivazione del fondo, silvicoltura e	
	allevamento di animali si intendono le attività dirette alla	

	cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase	
	necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o	
	animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il	
	bosco o le acque dolci, salmastre o marine;	
	--- attività connesse intendendosi per tali, ai sensi	
	dell'art. 2135, 3 comma, c.c. le attività dirette alla	
	manipolazione, conservazione, trasformazione,	
	commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto	
	prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del	
	fondo o del bosco o dall' allevamento di animali, anche	
	mediante metodologie di coltivazione biologiche, nonché le	
	attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante	
	l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse	
	dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola	
	esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del	
	territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di	
	ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Queste	
	ultime attività, sempre nel rispetto della normativa vigente	
	ed in via sempre del tutto complementare e con vincolo di	
	connessione, sono da intendersi: agriturismo, agricampeggi,	
	fattorie didattiche, fattorie sociali, greeneconomy;	
	attività di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e	
	forestale;	
	--- valorizzazione, incentivazione e tutela delle produzioni	
	agricole biologiche, garantendo la provenienza e la qualità	

	delle stesse attraverso la formulazione di un apposito	
	disciplinare di produzione; ad ulteriore garanzia del	
	consumatore la società potrà altresì adottare un apposito	
	marchio di qualità registrarlo e depositarlo;	
	--- conseguimento di marchi di qualità a valorizzazione ed a	
	garanzia d'origine delle produzioni agricole e zootecniche;	
	promozione di disciplinari di produzione con relativi marchi	
	di qualità e richiesta di eventuale iscrizione nell'elenco	
	delle igp previste nei regolamenti comunitari;	
	--- produzione e cessione di energia elettrica e calorica da	
	fonti rinnovabili, agroforestali e fotovoltaiche, ottenute	
	prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall'allevamento di	
	animali;	
	--- qualora la cooperativa aderisca ad una associazione di	
	organizzazioni di produttori O.P. può elaborare, presentare	
	e attuare il programma operativo per il tramite	
	dell'associazione di organizzazioni di produttori O.P. di	
	appartenenza, ovvero può affidare alla medesima il	
	coordinamento e l' esecuzione delle misure comuni ai	
	programmi operativi presentati a titolo individuale dalle	
	altre organizzazioni di produttori socie della stessa O.P.;	
	--- qualora la società aderisca ad una associazione di	
	organizzazioni di produttori, può elaborare programmi di	
	commercializzazione delle produzioni per tramite della	
	medesima.	

	La cooperativa dovrà gestire ed erogare i servizi di cui	
	all'oggetto sociale nel rispetto delle normative vigenti e	
	ferme restando le necessarie autorizzazioni.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa	
	potrà, inoltre, collaborare a qualsiasi livello con la	
	pubblica amministrazione per la progettazione, lo studio e	
	la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente.	
	La Cooperativa si adopererà affinché ciascun socio possa	
	effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto	
	delle proprie capacità e della propria dichiarata	
	disponibilità.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa	
	utilizzerà contratti di collaborazione autonoma con soggetti	
	non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge	
	142/2001 e successive modifiche ed integrazioni.	
	La cooperativa potrà quindi assumere qualsiasi lavoro	
	manuale, professionale, assistenziale e di solidarietà	
	sociale utile al raggiungimento degli scopi sociali, presso	
	enti ed organismi pubblici e privati, comprese attività	
	affini e/o complementari a favore della collettività e	
	comunità.	
	La cooperativa potrà inoltre promuovere ed organizzare anche	
	in collaborazione con vari livelli istituzionali (enti	
	pubblici, istituti scolastici pubblici e privati,	
	associazioni, eco.) attività di ricerca e corsi di	

	formazione ed aggiornamento professionale su temi inerenti	
	all'attività in oggetto.	
	Per il raggiungimento di tali scopi la cooperativa potrà	
	avvalersi della collaborazione, anche sotto forma di	
	volontariato, di personale medico di ogni specialità,	
	personale paramedico e socio-assistenziale, di sociologi,	
	pedagoghi, psicologi e professionisti in genere come di	
	maestre ed insegnanti di qualsiasi indirizzo, di artigiani	
	vari e, più in generale, di chiunque possa contribuire al	
	meglio ed a vario titolo al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La cooperativa deve essere retta dai principi della	
	mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa	
	potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o	
	utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme	
	e nei modi che si riveleranno di volta in volta più	
	convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di	
	Enti pubblici e privati.	
	La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci istituendo una sezione di attività	
	disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di	
	prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17	

	febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e	
	dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le	
	modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione	
	dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre	
	1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993	
	n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.	
	La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento	
	degli scopi sociali:	
	- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali,	
	immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via	
	non prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e	
	non nei confronti del pubblico, in società, enti di	
	qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire,	
	aventi scopi analoghi o comunque funzionali al	
	raggiungimento del proprio oggetto sociale;	
	- concedere, in via strettamente strumentale al	
	conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di	
	professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in	
	genere, anche a favore di terzi.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in	
	particolare della normativa in tema di intermediazione e di	
	attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi	
	professionali.	

	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile,	
	deve essere rispettato il principio di parità di trattamento	
	nei confronti dei soci.	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti	
	mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.	
	TITOLO II - SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI	
	QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato e non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalle leggi che	
	disciplinano l'attività delle società cooperative.	
	Possono essere soci operatori:	
	- tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di	
	età', che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa	
	esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva	
	capacità di lavoro e specializzazione professionale possano	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e	
	attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non	
	abbiano interessi contrastanti con la cooperativa;	
	- i soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente	

	ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il	
	numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti	
	in un'apposita sezione del libro soci.	
	- ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381	
	anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali;	
	- le persone fisiche bisognose di intervento sociale	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale in	
	qualità di soci utenti della cooperativa;	
	- le persone svantaggiate, quali definite ai sensi dell'art.	
	4 della legge 381/1991 che devono costituire almeno il	
	trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La	
	condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza	
	E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative	
	concorrenti che perseguono identici scopi sociali.	
	E' consentita l'ammissione a soci operatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti	
	stabili dalla legge.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10 della	

	legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i	
	mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità,	
	eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle	
	Imprese o altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonché alle delibere già legalmente	
	adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti	
	interni;	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice	
	civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà	
	stabilita annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	

	possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con	
	il presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla	
	domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve	
	entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione, comunicandola	
	all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia	
	accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può,	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci o altro libro all'uopo istituito.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci solamente dopo che il	
	richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	

	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui	
	importo non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti	
	consentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del	
	codice civile con le modalità e per l'importo annualmente	
	determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per	
	recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o	
	legatari del socio defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	

	- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni	
	sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta	
	del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532	
	del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	fare opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8 - L'esclusione e' deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni	
	alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno	
	ingiusto;	

	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con	
	quelle della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura	
	fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai	
	sensi dei precedenti articoli.	

	ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a	
	condizione che posseggano i requisiti previsti per	
	l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato	
	con delibera dell'organo amministrativo. In caso di	
	accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo	
	10 (dieci).	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia	
	divisibile e la società consenta la divisione.	
	ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli	
	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	delle quote di capitale sociale effettivamente versate	
	comprehensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545	
	quinquies terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi	
	dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato,	
	salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa	

	fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere	
	corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535	
	del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il	
	rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della	
	qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo	
	amministrativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della	
	Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi	
	secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.	
	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono	
	essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se	
	la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che	
	intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il	
	provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio	
	e' libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel Libro Soci a latro libro	
	appositamente istituito, l'acquirente che abbia i requisiti	
	per diventare socio.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società e' costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere	
	inferiore nè superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525	
	del codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del	
	codice civile, risponde solo la società con il suo	
	patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote	
	sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra	
	i soci neppure in caso di scioglimento della società.	

	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 14 - Sono organi della società:	
	l'Assemblea dei Soci;	
	l'Organo amministrativo;	
	l'Organo di controllo.	
	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono	
	adottate con metodo assembleare.	
	L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	CONVOCAZIONE. L'assemblea e' convocata dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi	
	nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi a	
	mezzo raccomandata a mani, ai soci, nel domicilio risultante	
	dal libro dei soci o altro libro istituito, agli altri	
	componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al	
	revisore, se nominati, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione	
	puo' essere effettuata anche mediante fax o e-mail inviata	
	ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo	
	risultante dal libro dei soci, agli altri componenti	
	dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se	
	nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo,	
	il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	

	trattare, nonchè la data dell'eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la	
	prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purchè nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e'	
	validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando	
	tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano	
	presenti o informati della riunione e nessuno si opponga	
	alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la	
	validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i	
	sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una	
	dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente	
	informati della riunione e di non opporsi alla trattazione	
	degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra	
	gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la	
	convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del	
	codice civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in	
	assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel	

	Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto,	
	qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un	
	altro socio. In ogni caso ciascun socio non può	
	rappresentarne più di due.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea e' presieduta dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza	
	l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza	
	assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure	
	un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla	
	loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonche'	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti	
	ai soci sottopongono alla loro approvazione.	
	All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il	
	potere di:	
	- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed	
	eventualmente il bilancio preventivo;	
	- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e	
	sulla copertura delle perdite;	

	- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali e del	
	revisore;	
	- deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli	
	Amministratori per la loro attività collegiale e determinare	
	il compenso annuale dei sindaci e del revisore;	
	- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente	
	accantonati par fini di mutualità;	
	- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini dalla soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	- deliberare sulle domande di ammissione non accolte	
	dall'Organo Amministrativo.	
	L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri	
	oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla	
	competenza dall'Assemblea.	
	All'Assemblea straordinaria è attribuito il potere di:	
	- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole	
	mutualistiche (art. 2514 C.C.), sul trasferimento della sede	
	legale in altro Comune, sull'istituzione o soppressione di	

	sedi secondarie, sulla proroga della durata e sullo	
	scioglimento anticipato della società;	
	- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge	
	alla sua competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima	
	convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà piu' uno dei soci	
	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto e delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte	
	salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze	
	richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente	
	Statuto.	
	VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono	
	constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto	
	costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi	
	previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal	

	notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il	
	risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 16 - La cooperativa è amministrata da un consiglio	
	di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo	
	il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in	
	carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo	
	quanto stabilito all'atto della nomina e decadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli	
	amministratori sono rieleggibili.	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di	
	amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto	
	dell'art.2386 C.C.	
	ARTICOLO 17 Il consiglio nomina fra i suoi membri il	

	presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può	
	inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario,	
	anche in via permanente anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo	
	diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei	
	Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente	
	lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta	
	scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene	
	fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque	
	giorni prima o consegnata a mano e controfirmata dal	
	destinatario, a ciascun membro del consiglio e del collegio	
	sindacale se esistente o, in caso di assenza, con	
	telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da	
	spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente	
	costituite le riunioni del consiglio di amministrazione,	
	anche in difetto di formale convocazione, quando siano	
	presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci	
	elettivi. Il consiglio di amministrazione e' validamente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le	
	riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal	
	presidente o in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono	
	constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	

	segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle	
	stesse condizioni cui possono impugnare le delibere	
	assembleari, in quanto compatibili. Le adunanze del	
	consiglio di amministrazione si possono svolgere anche	
	mediante impiego di mezzi di telecomunicazione purchè:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve	
	essere dato atto ai relativi verbali. La riunione si	
	considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente	
	ed il segretario.	
	ARTICOLO 18- Al consiglio di amministrazione competono tutti	
	i poteri per la gestione della cooperativa. Il consiglio di	
	amministrazione può nominare, determinandone i poteri,	
	direttori, institori o procuratori per il compimento di	
	determinati atti o categorie di atti.	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti	

	dall'art.2381 c.c. può delegare proprie attribuzioni in	
	tutto o in parte, singolarmente, ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri,	
	determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci alle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con soci. Gli organi delegati	
	referiscono al consiglio di amministrazione e al collegio	
	sindacale se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale	
	andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione	
	nonchè sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla	
	cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di tre ad un massimo di sette membri. I membri del comitato	
	esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti	
	dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato	
	esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione,	
	se nominato, o altrimenti un membro designato dal	
	presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il	
	funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme	
	previste per il consiglio di amministrazione; le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti	
	e votanti.	
	ARTICOLO 19 La rappresentanza della cooperativa spetta al	

	presidente del consiglio di amministrazione e agli	
	amministratori delegati secondo quanto stabilito e nei	
	limiti della delega.	
	ARTICOLO 20 Agli amministratori spetta il rimborso delle	
	spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea	
	determina il compenso eventualmente spettante agli	
	amministratori, salva la possibilità della nomina a titolo	
	gratuito. L'assemblea può anche accantonare a favore degli	
	amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità	
	per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla	
	cessazione del mandato e che potrà essere garantita anche	
	mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.	
	CAPO IV - ORGANO DI CONTROLLO	
	ARTICOLO 21 - La cooperativa può nominare il collegio	
	sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la	
	nomina è obbligatoria.	
	La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa finche' non	
	ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma	
	dell'art. 2477 del codice civile.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro	
	dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio	
	stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	

	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica e sono	
	rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa;	
	la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del	
	tribunale, sentito l'interessato.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il	
	controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.	
	2409-ter del Codice Civile.	
	ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte	
	le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale	
	della società a responsabilità limitata.	
	CAPO V - REVISORE	
	ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi	
	in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere	
	nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi	
	poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori	
	Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile;	

	decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter	
	C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.	
	2409 sexies C.C.	
	TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI	
	ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la	
	relazione al bilancio nella quale dovranno essere	
	specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai	
	sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato,	
	i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi	
	dell'art. 2545 sexies del codice civile.	
	ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che	
	escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che	
	approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni	
	nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal	
	successivo art. 26 (ventisei):	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista	

	dalla legge;	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per	
	cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	
	in ogni caso il limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o	
	previsto per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o	
	mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la	
	realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 26 - La cooperativa deve riportare separatamente	
	nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare	
	l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto	
	dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa	
	vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	

	relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in	
	proporzione alla qualità e quantità degli scambi	
	mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete	
	modalità previste dal Regolamento Interno della società, che	
	stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via	
	generale, devono considerare le ore di lavoro, la	
	qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza	
	lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non	
	possono superare il valore dell'utile conseguito dalla	
	cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i	
	soci.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione	
	dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento	
	previste dalla legge.	
	L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della	
	Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai	
	sensi di legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta	
	l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	

	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento dalla	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per	
	le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,	
	disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione; i poteri dei liquidatori con particolare	
	riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di	
	essa, ovvero anche di singoli beni e diritti e blocchi di	
	essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento revocare lo stato di	
	liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche	
	dell'atto costitutivo e dello statuto. Si applicano alla	
	liquidazione gli articoli 2484 C.C. e seguenti del Codice	
	Civile. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	

	TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci	
	cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato.	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria	
	la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello	
	sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio	
	1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità	
	prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservate.	
	TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 29 - Tutte le controversie insorgenti tra i soci	
	ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativamente al rapporto sociale sono	
	devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri che	
	dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente,	

49 di 50

- Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art 23 del DLgs n.82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese

Imposta di bollo Esente